

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezione lavoro, 23 ottobre 2002, n. 14949

I lavoratori che svolgono le funzioni di scrutatori hanno diritto alla corresponsione dell'indennità di presenza, in relazione ai giorni di svolgimento del servizio.

Omissis.

I ricorsi meritano accoglimento.

È opportuno preliminarmente ricordare che l'art. 119 del d.P.R. n. 361-1957 (t. u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 l. n. 53-1990, disciplina, in riferimento a "tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni", la posizione rispetto ai rapporti di lavoro dei soggetti che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati e, per i referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum). Il primo comma precisa che essi "hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni". Il secondo comma dispone che "i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa".

È opportuno anche rilevare che oggetto del giudizio, in realtà, non sono componenti della retribuzione correlate a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle normali (lavoro straordinario), o a particolari modalità o caratteristiche della prestazione (lavoro notturno, lavori disagiati o implicanti particolari rischi, ecc.), che, per legge o per contratto, implicano il diritto ad una particolare maggiorazione o indennità. È in questione, infatti, come accertato in sede di merito, una generica indennità di presenza (anche se strutturata - ma ciò non è determinante ai fini del giudizio - in maniera di premiare non già le singole presenze, ma una complessiva presenza mensile o annuale che attinga determinati, elevati, parametri).

Ne consegue che, in relazione al tipo di presupposto della particolare componente retributiva in esame, la questione della rilevanza di un'assenza dovuta alla partecipazione del lavoratore alle operazioni elettorali deve ritenersi risolvibile in via immediata sulla base della espressa volontà del legislatore nel senso della equiparazione ("a tutti gli effetti") dei giorni di assenza dal lavoro a giorni di attività lavorativa.

D'altra parte, la valorizzazione compiuta dal giudice di merito della norma interpretativa posta dalla legge 29 gennaio 1992 n. 69 (art. 1, comma 1) è del tutto ingiustificata. Essa dispone che il secondo comma (del testo vigente) dell'art. 119 "va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali". Tale disposizione non riguarda, infatti, il trattamento dei giorni lavorativi nel quale il lavoratore si è assentato per le incombenze elettorali, ma solo il trattamento dovuto dal datore di lavoro quando l'impegno nelle operazioni elettorali ha interessato giorni festivi o non lavorativi.

Poiché la distinzione compiuta dal legislatore è evidentemente basata sulla considerazione che, in realtà, le due ipotesi - oggettivamente diverse - non sono assimilabili, non può, in via di analogia, farsi applicazione della norma interpretativa anche con riferimento al trattamento retributivo dei giorni lavorativi in cui i lavoratori si sono assentati per partecipare alle operazioni elettorali.

In conclusione, il giudice di merito ha violato la norma imperativa di cui all'art. 119 del d.P.R. n. 361-1957, nel testo di cui all'art. 11 l. n. 53-1990, perché non ha ritenuto - come avrebbe dovuto - che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza del genere di quelle oggetto del presente giudizio le assenze dal servizio effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali.

Rimangono assorbiti i profili di censura riguardanti l'interpretazione dei medesimi accordi in riferimento alla causale di assenza in questione e correlativamente anche la questione relativa alla eventuale nullità dei medesimi accordi.

Consegue l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altro giudice che farà applicazione del seguente principio di diritto: "l'art. 119, secondo comma, del d.P.R. n. 361-1957 (t.u. delle leggi relative alle elezioni della Camera dei deputati), nel testo sostituito dall'art. 11 l. n. 53-1990, secondo cui, per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al primo comma sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, comporta che non possono avere rilievo ostativo alla maturazione di indennità di presenza, correlate alla semplice presenza (o meno) in servizio del lavoratore, le assenze effettuate nei periodi corrispondenti alla durata delle operazioni elettorali."

Omissis.